



Comune di Fiorano Modenese

Provincia di Modena

**Regolamento per l'assegnazione di contributi agli enti
esponenziali della chiesa cattolica e delle altre confessioni
religiose derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria ai
sensi della D.C.R. n. 186 del 20/12/2018**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/03/2019

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nel rispetto della delibera dell'assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 e delle disposizioni vigenti in materia, disciplina i criteri di ripartizione e le procedure di assegnazione agli enti esponenti della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose i contributi derivanti dai proventi degli oneri di Urbanizzazione secondaria per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 7, c.4 lettera a) b) c), della L.R.24/17) di edifici destinati al culto e delle loro pertinenze destinate con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale o testimoniale.

Si precisa che nella nozione di pertinenze di edifici di culto rientrano anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive, purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da soggetti senza fine di lucro.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare del contributo solo le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano operanti nel territorio del Comune di Fiorano Modenese proprietarie e/o amministratrici, sul territorio comunale, di Chiese ed altri edifici per servizi religiosi, oltre agli enti esponenti della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. Ai fini del presente regolamento per Chiese ed altri edifici per servizi religiosi si intendono gli edifici per il culto e loro pertinenze come descritti all'art. 1 realizzate su aree destinate a tali usi dai vigenti strumenti urbanistici.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante legale della Diocesi di Modena ovvero dal rappresentante legale dell'Unità pastorale di Fiorano e Formigine (per Ubersetto), mentre per le altre confessioni religiose provvedono i legali rappresentanti delle stesse.

Allegati alla richiesta di contributo tali soggetti presentano idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'ente religioso di riferimento.

Per accedere al contributo gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUE

La quota annua da destinare ai contributi agli istituti religiosi è stabilita in misura pari al 7% delle somme incassate nell'anno finanziario precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria derivanti da titoli abilitativi, anche in sanatoria, come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/03/2019.

Tali somme confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione che viene applicata al bilancio nell'anno di assegnazione dei contributi.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese per interventi di riuso e rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 7, c.4 lettera a) b) c), della L.R.24/17) di seguito riportati:

“...4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana le seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti: a) gli interventi di "qualificazione edilizia", diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa vigente, nonché gli interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione dell'edificio originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità. Ferma restando l'osservanza della disciplina di tutela del centro storico e degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui all'articolo 32, commi 5, 6, 7 e 8, gli interventi di qualificazione edilizia sono sempre ammessi e si attuano con intervento diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni stabiliti dal Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 8 8 PUG;

b) gli interventi di "ristrutturazione urbanistica", come definiti alla lettera h) dell'allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), comprensivi degli interventi di costruzione e successiva demolizione, disciplinati dall'articolo 13 della presente legge, i quali si attuano attraverso permesso di costruire convenzionato;

c) gli interventi di "addensamento o sostituzione urbana", consistenti nei processi di riqualificazione anche incrementali, che, con particolare riferimento ad aree strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare, in via esemplificativa: la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale; la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del PUG; l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Tali interventi sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, sociale ed economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo. Gli interventi di addensamento o sostituzione urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani attuativi di iniziativa pubblica di cui all'articolo 38. ...”

Sono ammessi a contributo gli interventi soggetti a deposito di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) nonché a rilascio di Permesso di Costruire per la cui definizione si fa espresso riferimento alla L.R. 15/2013.

Sono altresì ammessi a contributo gli interventi non soggetti a titolo abilitativo, relativi agli interventi di manutenzione *che consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica del fabbricato in relazione agli impianti e all'involucro, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini della conservazione delle condizioni di agibilità del fabbricato e delle loro pertinenze tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo:*

- *abbattimento barriere architettoniche,*
- *interventi per relativi alla preservazione delle condizioni di salubrità e conservazione delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti (realizzazione impianti di ventilazione interna per ricambio aria,, eliminazione tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione, rimozione muffe, eliminazione infiltrazioni d'acqua, perdite d'acqua, rifacimento servizi igienici causa vetustà*

degli impianti, interventi per eliminazione esalazioni maleodoranti, miglioramento degli scarichi fognari, eliminazione e disinfestazione da insetti nocivi, ecc.)

- *interventi per abbattimento dell'inquinamento acustico proveniente da fonti interne o esterne al fabbricato;*
- *rimozione manufatti contenenti amianto, ecc.*

Sono ammessi a finanziamento interventi in corso d'opera o già conclusi a condizione che gli stessi siano state concluse non oltre l'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Tra le spese ammesse a contributo sono incluse le spese per incarichi tecnici

ART. 5 – BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio predispone annualmente apposito bando pubblico con cui dà notizia dell'entità complessiva del contributo determinato sulla base dell'art. 3 e definisce i tempi e le modalità di presentazione delle domande di contributo.

I soggetti interessati fanno pervenire apposita istanza al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando utilizzando l'apposito modulo che sarà disponibile nel sito internet del Comune e, in formato cartaceo, presso il Servizio Edilizia Privata.

Tale istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) documentazione di cui all' art. 2;
- b) fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere intestate all' Ente richiedente ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione dei lavori/servizi e/o beni forniti tale da consentire di risalire agevolmente all' intervento edilizio e contenente un' indicazione chiara della sede di destinazione degli interventi per i quali si chiede il contributo, necessaria per consentire la verifica in merito alla compatibilità della destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento;
- c) ricevuta dell'avvenuto pagamento consistente nei seguenti documenti:
 - per pagamenti con bonifico: nella contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data e il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
 - pagamenti con Assegno bancario o circolare: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore+matrice);
 - pagamenti con bancomat o carta di credito: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat: ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili;
- d) per le acquisizione di aree/immobili: atto di compravendita, con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e di trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, attestazione di avvenuto pagamento nelle forme sopra indicate e atto d'obbligo unilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti;
- e) una relazione sintetica a firma del legale rappresentante dell'ente religioso sugli interventi realizzati che non necessitano di rilascio di titolo abilitativo.

L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire opportuni sopralluoghi per la verifica degli interventi effettivamente eseguiti, previo congruo preavviso.

L'istanza può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Fiorano Modenese o inviata via PEC all'indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Le somme annualmente destinate a contributi agli enti religiosi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 sono ripartite in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle confessioni religiose sul territorio comunale.

Le somme annualmente introitate sono così ripartite:

- l'85% dell'intera quota agli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica situati nel Comune di Fiorano Modenese e rappresentati dalla Unità Pastorale presente sul territorio.
- il restante 15% fra le altre confessioni religiose in parti uguali tra i richiedenti.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio procede nel nominare una apposita commissione interna incaricata della verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle disposizioni del presente regolamento e richiede, se necessario, richiede le integrazioni alle istanze di contributo incomplete, che dovranno essere presentate nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, pena l'esclusione.

La commissione procede successivamente alla valutazione delle richieste accoglibili in base a criteri definiti con il presente regolamento, quindi a individuare le domande ammesse a contributo, e verranno assegnati i contributi sino a concorrenza delle risorse disponibili.

Qualora il costo effettivo sostenuto dai partecipanti sia inferiore rispetto alla quota liquidabile derivante dalla ripartizione, è riconosciuto un contributo pari al costo effettivamente sostenuto e la differenza è accantonata per le annualità successive; qualora invece il costo effettivo sostenuto sia superiore è liquidata la quota derivante dalla ripartizione.

L'approvazione della ripartizione dei contributi è disposta dal Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio con propria determinazione, previa informazione alla Giunta delle risultanze.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna domanda o non ci siano richieste ammissibili le somme di cui all'art. 3 sono accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili nell'esercizio successivo per le finalità di cui al presente regolamento.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Con provvedimento del Servizio Urbanistica Edilizia verrà approvata la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari come risultanti dall'atto di ripartizione dei contributi. Il pagamento è effettuato con mandato in un'unica soluzione.

ART. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del regolamento, la ripartizione delle somme accantonate annualmente per tale finalità, avviene a favore dei soggetti che hanno presentato domanda a partire dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2018 ed i cui interventi ricadono tra quelli previsti all'articolo 4.